

Struttura amministrativa competente:
Direzione Agroambiente e Servizi per
l'AgricolturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario

Antonio

Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.**del**OGGETTO: Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 40 “Contenimento dei costi di riscossione”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Modifica da € 3,00 a € 10,33 della soglia minima di riscossione annuale del contributo consortile.

L'Assessore arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha attuato il riassetto dell’intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Con l’art. 2 della citata legge regionale, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche l’accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della legge regionale n. 3/1976. Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i comprensori di cui all’art. 2, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell’efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

Con riferimento ai contributi consortili e in applicazione del principio di economicità dell’attività amministrativa, l’art. 40 “Contenimento dei costi di riscossione” della medesima legge regionale n. 12 del 2009, stabilisce, al comma 1, che i Consorzi di bonifica non procedano alla riscossione di contributi consortili che, in applicazione del piano di riparto ovvero della riduzione del contributo consortile prevista dall’art. 39 della citata legge regionale, risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione. Tale soglia deve essere fissata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di uniformare le modalità di riscossione dei dieci nuovi Consorzi di bonifica. I contributi come sopra non riscossi, saranno oggetto di riscossione ove, nell’ambito di un quinquennio, risultino superiori all’importo stabilito come non riscuotibile.

In proposito, con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2010, n. 6/CR, è stato chiesto il parere della Quarta Commissione consiliare in ordine alla soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili da parte dei Consorzi di bonifica del Veneto costituiti con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, che veniva proposta nell’importo di €10,33.

La deliberazione della Giunta regionale n. 6/CR/2010 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per il prescritto parere e, su tale atto, si è espressa la Quarta Commissione consiliare la quale, nella seduta del 19 febbraio 2010, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole in merito al provvedimento in discussione, con la seguente modifica:

- *“si suggerisce di abbassare la soglia di economicità a livello del puro compenso per la riscossione bonaria che, a titolo indicativo, potrebbe essere fissato pari al più alto costo del servizio offerto dai principali agenti di riscossione operanti in Veneto”.*

In applicazione del sopra citato parere, la Giunta regionale con la deliberazione 15 marzo 2010, n. 773, ha stabilito che la soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili fosse fissata in € 3,00.

In sede di prima applicazione della sopra richiamata disposizione, di cui alla DGR n. 773/2010, è emersa l'inaspettata onerosità dell'attivazione della procedura di riscossione, in importi intermedi e, comunque, di ridotta entità, che comporta l'immediata necessità di individuare il nuovo limite nell'originario importo di € 10,33.

Tale limite è previsto, peraltro, dall'art. 12-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, così come aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che stabilisce la non iscrizione a ruolo per somme inferiori a “lire ventimila”, pari a € 10,33.

Analogamente a quanto già attuato in altre Regioni, si propone, pertanto, di fissare la soglia di economicità di riscossione dei contributi consortili ad € 10,33, a valere dal presente esercizio e anche per importi la cui competenza risale ad anni pregressi.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 12-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, così come aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

VISTO l'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2010, n. 6/CR “Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Art. 40, comma 1., “Contenimento dei costi di riscossione”. Richiesta di parere alla Commissione consiliare”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 773;

CONSIDERATA la nota 22 febbraio 2010, n. 0001962, della Quarta Commissione consiliare;

RITENUTO per quanto evidenziato nelle premesse di procedere alla modifica della soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili da parte dei Consorzi di bonifica del Veneto costituiti con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, individuata come indicato in premessa;

DELIBERA

1. di stabilire, sulla base di quanto esposto nelle premesse, a parziale rettifica di quanto stabilito dalla deliberazione 15 marzo 2010, n. 773, che la soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili da parte dei Consorzi di bonifica del Veneto costituiti con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, a valere dal presente esercizio finanziario e anche per importi la cui competenza risale ad anni pregressi, è fissata in € 10,33;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia